

Codice A1903A

D.D. 20 giugno 2018, n. 261

**Sciopero generale con chiusura degli impianti di rifornimento carburanti sulla rete autostradale dalle ore 22.00 del giorno 25/06/2018 alle ore 22.00 del giorno 26/06/2018.**

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificata con legge 11 aprile 2000, n. 83, (recante “Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge”) che dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo per assicurare l'effettività nell'ambito di taluni servizi e limitatamente alle prestazioni individuate come indispensabili, rispettivamente, dell'esercizio del diritto di sciopero e del godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati (tra cui la libertà di circolazione);

vista la Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore dei distributori di carburante adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/94 del 19.07.2001 e pubblicata in G.U. n. 179 del 3.08.2001, e, in particolare, il punto 8 il quale stabilisce che durante l'astensione collettiva dovrà essere in ogni caso assicurato un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui all'art. 1, comma 2, della legge 146/1990 e dove si precisa, alla lettera c), che:

- le stazioni di servizio in funzione nelle autostrade dovranno rimanere aperte in misura non inferiore ad una ogni cento chilometri;
- l'individuazione delle stazioni di servizio, di cui è comandata l'apertura, dovrà essere effettuata dai Presidenti delle Regioni interessate o da un loro delegato.

Atteso che, recependo il contenuto del documento approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 3 marzo 2011 (recante “Disciplina unitaria delle Regioni per le turnazioni degli impianti autostradali in caso di sciopero”), la Giunta regionale con deliberazione n. 19 - 2018 del 17 maggio 2011 ha demandato al Dirigente Responsabile del Settore competente in materia (ora Settore Commercio e Terziario della Direzione Competitività del Sistema Regionale) l'individuazione delle stazioni di servizio che, in caso di sciopero, dovranno rimanere aperte sulla rete autostradale piemontese, prescrivendogli tuttavia di uniformarsi, nella scelta, alle indicazioni che gli perverranno dalla Regione coordinatrice della materia (cui compete l'individuazione del turno a cui, a sua volta, corrisponde un elenco predeterminato di stazioni di servizio);

considerato che il Coordinamento nazionale unitario di Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio ha proclamato uno sciopero generale con relativa chiusura degli impianti di rifornimento carburanti dalle ore 22.00 del 25 giugno 2018 alle ore 22.00 del 26 giugno 2018, sulla rete autostradale, comprese tangenziali e raccordi;

vista la nota n. 0687758 del 18 giugno 2018 della Regione Marche (cui compete il coordinamento in materia) che individua nel turno A) quello che dovrà garantire il servizio autostradale in occasione dello sciopero appena indetto;

atteso che gli impianti ricadenti nel turno A) sono quelli di cui all'elenco allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

il Dirigente

vista la legge n. 146 del 12 giugno 1990 come modificata con legge 11 aprile 2000 n. 83;

vista la Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore dei distributori di carburante adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/94 del 19.07.2001;

vista la nota del Ministero degli Interni n. 13218/111 del 5 febbraio 2007;

vista la D.G.R. n. 19 – 2018 del 17 maggio 2011;

determina

-di individuare gli impianti di distribuzione carburanti che, sulla rete autostradale piemontese, dovranno rimanere aperti in occasione dello sciopero nazionale indetto dalle ore 22.00 del 25 giugno 2018 fino alle ore 22.00 del 26 giugno 2018, in quelli di cui all'elenco allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

-di darne comunicazione ai Sindaci interessati per gli adempimenti di competenza e, per conoscenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Prefetti che hanno sede nella Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell' art. 5 della l.r. n. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del d.lgs n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro sessanta giorni dalla data di comunicazione e piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

Il Responsabile del Settore  
Commercio e Terziario  
Dott. Claudio Marocco

Il funzionario estensore  
dott.ssa Palmira Cutrone